

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
dott. Paolo Russomanno

IL VICESEGRETARIO GENERALE
dott. Ruggero Ruggiero

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 06/12/2013 (T.U. n. 267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e ai seguenti uffici: Ufficio Tributi - Bilancio

Dalla Residenza Municipale, li 03/12/2013

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06/12/2013 al 21/12/2013 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto

(T.U. n.267/2000):

(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);

() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 80 del 28/11/2013

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU -: MODIFICAZIONI DEL
REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N.13 DEL
26.3.2012 E GIÀ MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N.49 DEL 25.10.2012

L'anno duemilatredecim, il giorno ventotto del mese di novembre, nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione.

Alle ore 21:00 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

CECCHINI PIERO	P	GALLI SEVERINO	P
RUSSOMANNO PAOLO	P	TONTI TIZIANO	P
BENELLI GASTONE	P	DEL CORSO PIERANGELO	P
RUGGERI CARLOTTA	G	LORENZI FABIO	P
FILIPPINI EMILIO	P	GAUDENZI SIMONA	P
ERCOLESSI LUCA MARIA	P	CECCHINI MARCO	P
SABATTINI LAURA	P	CASANTI FILIPPO	P
PICCIONI GIOVANNA	P	LATTANZIO GIUSEPPE	G
DEL PRETE ENRICO	P		

PRESENTI N 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Paolo Russomanno. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Vice Segretario Generale dott. Ruggero Ruggiero I Consiglieri Ruggeri e Lattanzio sono assenti giustificati.

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

E', altresì, presente il Dott. Frutteti, Funzionario dell'Ufficio Tributi.

Sono presenti gli assessori: CIBELLI LEO, SANCHI ANNA MARIA, UBALDUCCI GIOVANNA, GALVANI GIAMPIERO.

Sono nominati scrutatori: *****

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto
Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 94 (proponente: Sindaco) predisposta in data 15/11/2013 dal Dirigente Claudia Rufer;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 15/11/2013 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 04 dott.ssa Claudia Rufer;
- b) - Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 15/11/2013 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott. Pierpaolo Deluigi;

La registrazione del presente argomento è depositata presso la Segreteria Generale;

Posto l'atto deliberativo in votazione, il medesimo ottiene:

Consiglieri presenti e votanti n. 15,

Voti favorevoli..... n. 10 (Maggioranza più il Capogruppo Del Prete [A.S.L.]),

Voti contrari..... n. ==,

Astenuti.....n.05 (Opposizione: i Consiglieri Del Corso, Lorenzi e Gaudenzi del P.d.L., Cecchini di L.N., Casanti di O.C.);

DELIBERA

– di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 94,

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Con voti favorevoli n. 10 (Maggioranza più il Capogruppo Del Prete [A.S.L.]), essendosi astenuti i Consiglieri: Del Corso, Lorenzi e Gaudenzi del P.d.L., Casanti di O.C. e Cecchini di L.N.;

Il presente atto è dichiarato,

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 94 del 15/11/2013

VISTO l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che anticipa l'istituzione dell'IMU (Imposta Municipale Propria) al 01. 01. 2012 ed integra la disciplina dell'imposta di cui agli artt.8 e 9, L.Lgs 23/2011;

VISTA la deliberazione del consiglio comunale n.13 del 26.03.2012 con cui è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU;

VISTA la deliberazione del consiglio comunale n.49 del 25.10.2012 con cui è stato modificato il Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU approvato con la predetta delibera C.C. n.13/2012;

VISTA la deliberazione del consiglio comunale n.23 del 06.05.2013 con cui sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2013;

VISTO, l'art.2, commi 1 e 2 lettera a), D.L.102/2013 che testualmente recitano:

1. Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno.

2. All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

"9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.";

CONSIDERATO che occorre nuovamente modificare il regolamento per:

-sostituire alcuni riferimenti normativi nell'art.1 adeguandolo così in modo automatico alla copiosa normativa sopravvenuta e che verrà approvata in seguito;

-correggere delle incongruenze registrate nell'applicazione dell'art.3: "Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti",

-adeguare la disciplina del tributo alle novità portate dalla delibera C.C. n.23/2013 di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2013 nonché dal predetto art.2, commi 1 e 2 lettera a), D.L.102/2013, abrogando l'art.5,

- adeguare la disciplina del tributo alle novità portate dalla delibera C.C. n.23/2013 di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2013, modificando l'art.7,
- semplificare gli adempimenti del contribuente relativamente a quanto previsto all'art.7,
- correggere alcuni refusi agli artt.15 e 16;

DATO ATTO che si intende modificare il regolamento IMU come segue:

Art. 1 – Oggetto - TESTO VIGENTE – (LE PARTI DA SOPPRIMERE SONO BARRATE)

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ~~91-bis del D.L. 1/2012 e 4 del D.L. 16/2012.~~
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 1 – Oggetto - TESTO MODIFICATO – (LE PARTI AGGIUNTE SONO IN NERETTO)

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 **e delle norme sopravvenute che hanno inciso sulla disciplina del tributo.**
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 3 – Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti TESTO VIGENTE – (LE PARTI DA SOPPRIMERE SONO BARRATE)

1. Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado che utilizzano le stesse come abitazione principale, ovvero in cui il concessionario e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, beneficiano di una riduzione di aliquota rispetto a quella ordinaria, purché nessuno dei concedenti, titolari delle singole quote di possesso dell'abitazione, superi il rapporto di parentela di primo grado con il beneficiario.
2. ~~I concedenti, intendendosi per tali i genitori o i figli, devono possedere complessivamente l'abitazione al 100%.~~
3. Il beneficio di cui sopra decorre dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione prevista al comma 1 e viene concesso previa dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 da rendersi su modello conforme a quello disponibile presso l'ufficio tributi e sul sito internet dell'Ente, da presentare al Comune entro la data di scadenza del saldo dell'anno da cui decorre il beneficio stesso. La suddetta dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi. Qualora intervengano modifiche o cessazioni deve essere presentata una nuova dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 sullo stesso modello, da presentare al Comune entro la data di scadenza del saldo dell'anno successivo a

quello in cui si sono verificate le modifiche o le cessazioni.

4. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza nel numero massimo di una unità immobiliare di categoria catastale C/6.

Art. 3 – Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti -TESTO MODIFICATO -

1. Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado che utilizzano le stesse come abitazione principale, ovvero in cui il concessionario e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, beneficiano di una riduzione di aliquota rispetto a quella ordinaria, purché nessuno dei concedenti, titolari delle singole quote di possesso dell'abitazione, superi il rapporto di parentela di primo grado con il beneficiario.

2. SOPPRESSO

3. Il beneficio di cui sopra decorre dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione prevista al comma 1 e viene concesso previa dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 da rendersi su modello conforme a quello disponibile presso l'ufficio tributi e sul sito internet dell'Ente, da presentare al Comune entro la data di scadenza del saldo dell'anno da cui decorre il beneficio stesso. La suddetta dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi. Qualora intervengano modifiche o cessazioni deve essere presentata una nuova dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 sullo stesso modello, da presentare al Comune entro la data di scadenza del saldo dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le modifiche o le cessazioni.

4. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza nel numero massimo di una unità immobiliare di categoria catastale C/6.

Art. 5 - Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita TESTO VIGENTE – (LE PARTI DA SOPPRIMERE SONO BARRATE)

~~1. I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori, beneficiano di una riduzione di aliquota rispetto a quella applicata per i fabbricati tenuti a disposizione.~~

~~2. Il beneficio di cui sopra decorre dalla data di ultimazione dei lavori indicata nella dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che deve essere presentata al Comune entro la data del saldo dell'anno da cui l'agevolazione può essere applicata.~~

~~3. La dichiarazione di cui ai commi 2 e 4 è redatta su modello conforme a quello disponibile presso l'ufficio tributi e sul sito internet dell'Ente.~~

~~4. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi, fino alla cessione o alla locazione del fabbricato e comunque non oltre i tre anni dall'ultimazione dei lavori. In caso di cessione o locazione del fabbricato prima dello scadere del termine triennale di cui al comma 1, deve essere presentata una nuova dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sullo stesso modello di cui al comma 3, da presentare al Comune entro la data di scadenza del saldo dell'anno in cui si è verificata la cessione o la locazione.~~

Art. 5 - Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita - TESTO MODIFICATO -

ABROGATO

Art. 7 – Immobili non considerati a disposizione TESTO VIGENTE – (LE PARTI

DA SOPPRIMERE SONO BARRATE)

1. Gli immobili locati, diversi da quelli di cui all'art.4 del presente Regolamento, sono considerati non a disposizione e per questi non si applica l'aliquota ~~maggiorata~~.
2. L'applicazione del beneficio di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione al Comune, entro la data del saldo dell'anno successivo a quello da cui decorre il beneficio, di copia del contratto di locazione debitamente registrato. ~~o, in caso di non obbligatorietà della registrazione del contratto di locazione, della dichiarazione dei redditi per l'anno a cui il beneficio richiesto si riferisce dalla quale risulti evidente la dichiarazione del reddito dell'immobile locato derivante dalla locazione.~~
3. ~~La dichiarazione dei redditi deve essere presentata ogni anno, mentre per gli immobili locati con contratto di locazione registrato ogni anno deve essere presentata dichiarazione ai sensi del D.P.R.445/2000 con cui l'avente diritto dichiara il permanere delle condizioni che hanno permesso l'applicazione dell'agevolazione, salvo che non sia sottoscritto e registrato un nuovo contratto di locazione; in tale ultimo caso dovrà essere presentato quest'ultimo.~~

Art. 7 – Immobili non considerati a disposizione TESTO MODIFICATO – (LE PARTI AGGIUNTE SONO IN NERETTO)

1. Gli immobili **abitativi** locati **a soggetti che li utilizzano come abitazione principale**, diversi da quelli di cui all'art.4 del presente Regolamento, sono considerati non a disposizione e per questi non si applica l'aliquota **del 1,06 per cento**.
2. L'applicazione del beneficio di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione al Comune, entro la data del saldo dell'anno successivo a quello da cui decorre il beneficio, di copia del contratto di locazione debitamente registrato. **Il beneficio si applica per tutta la durata del contratto. Se intervengono proroghe, modifiche, cessazioni, risoluzioni ecc. deve essere presentata una comunicazione su apposito modello, da presentare al Comune entro la data di scadenza del saldo dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le proroghe, le modifiche, le cessazioni, risoluzioni ecc..**

Art. 15 - Dichiarazioni. Cause di non punibilità -TESTO VIGENTE -(LE PARTI DA SOPPRIMERE SONO BARRATE)

1. La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata, su invito dell'ufficio, entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso invito; in caso di inadempienza, la dichiarazione o denuncia è considerata come non presentata, a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
2. Si applicano le cause di non punibilità, con riferimento alla indeterminatezza dei modelli per la dichiarazione quando, pur tenendosi conto delle eventuali istruzioni connesse, il contribuente medio non sia in condizioni di compilare tali modelli.
3. In relazione a quanto sopra viene esclusa la comminazione delle c.d. sanzioni formali ~~L.C.I.~~ per violazioni non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.

Art. 15 - Dichiarazioni. Cause di non punibilità -TESTO MODIFICATO-

1. La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata, su invito dell'ufficio, entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso invito; in caso di inadempienza,

la dichiarazione o denuncia è considerata come non presentata, a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

2. Si applicano le cause di non punibilità, con riferimento alla indeterminatezza dei modelli per la dichiarazione quando, pur tenendosi conto delle eventuali istruzioni connesse, il contribuente medio non sia in condizioni di compilare tali modelli.

3. In relazione a quanto sopra viene esclusa la comminazione delle c.d. sanzioni formali per violazioni non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.

Art. 16 - Incentivi per l'attività di controllo -TESTO VIGENTE -(LE PARTI DA SOPPRIMERE SONO BARRATE)

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, se previsto dalla legge, viene verrà destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.

Art. 16 - Incentivi per l'attività di controllo -TESTO MODIFICATO-

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, se previsto dalla legge, verrà destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare dei Comuni;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, in particolare l'art. 42 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito all'istituzione e all'ordinamento dei tributi;

VISTO il novellato regolamento dell'Imu allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l'art. 27, comma 8, della Legge Finanziaria per l'anno 2002 (Legge n. 448 del 27/12/2001) ha sostituito il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23/12/2000 n. 388 con il seguente nuovo testo: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione", e che in tale senso, è altresì, il comma 169 della Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296);

DATO ATTO che il D.L. 102/13, al comma 1, prevede- a modifica di quanto precedentemente disposto dall'art.1 comma 381 della legge 24/12/2012 n.228- l'ulteriore differimento al 30 novembre 2013 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione anno 2013 degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito quanto precede;

DELIBERA

1. di approvare le modifiche al vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) come indicate nelle premesse del presente atto;
2. di approvare, pertanto, il Regolamento IMU modificato che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il presente Regolamento abroga e sostituisce quello approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del 25.10.2012;
4. che il Regolamento così modificato entra in vigore il 1 gennaio 2013;
5. di inviare il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, così come previsto dall'art. 13 comma 15 del DL 201/2011;

E con successiva votazione:

DELIBERA

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile